

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

### FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede in via principale l'integrale restituzione delle commissioni ed in via subordinata il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per l'importo di 450,60 euro.

L'intermediario non ha depositato le proprie controdeduzioni.

### DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

Sulla domanda formulata in via principale di restituzione integrale delle commissioni, si rileva preliminarmente la difformità tra reclamo e ricorso. Infatti, la richiesta presentata nel ricorso in via principale non è presente nel preventivo reclamo del 28.8.2020, nel quale veniva esplicitata esclusivamente la richiesta della quota di commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata.





Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci del contratto.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Infine, il Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, *“si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie”* (decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e, richiamate le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (Sez. VI, par. I), raccomanda all'intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l'instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento della domanda subordinata – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 298,00 (duecentonovantotto/00).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI